

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI QUADRI E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ

Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita l'Associazione Professionale "FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI QUADRI E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ" denominata con l'acronimo FederMiddleManagement ed in sigla FMM.

FederMiddleManagement nasce nell'ottica dell'apertura ai profondi mutamenti del mondo del lavoro avviati dal mercato europeo e nella prospettiva di fornire tutela, assistenza e servizi al mondo manageriale delle Alte Professionalità comunque intese, in considerazione anche della legge n° 4 del 14/01/2013 sulle professioni non regolamentate.

Quale ideale prosecuzione delle attività della storica ItalQuadri prima e della FedermanagerQuadri poi, FederMiddleManagement ne è diretta prosecuzione ed evoluzione. Pertanto FMM assume tutti i diritti, i riconoscimenti, gli oneri e i soci delle predette Associazioni.

FMM è un'Associazione libera, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

FMM ha sede legale e sociale in Roma, ha carattere nazionale e può articolarsi in sedi territoriali, ove funzionalmente richiesto, per l'espletamento degli scopi sociali, con modalità definite dal Consiglio Generale e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SCOPI SOCIALI

Scopi della FederMiddleManagement sono:

- la tutela degli interessi professionali, morali, economici, sociali e giuridici dei propri associati e la valorizzazione del loro ruolo;
- la promozione di iniziative legislative, legali e culturali a favore dei soci;
- la promozione e l'attuazione di attività formative e di servizi vari d'interesse per i soci;
- la promozione e l'attuazione su scala nazionale, regionale e locale di politiche a favore dei soci instaurando rapporti e collaborando con le forze imprenditoriali, politiche, sociali e sindacali e con organismi o enti nazionali e internazionali;
- la promozione e la realizzazione di azioni atte a valorizzare la professionalità degli associati e d'iniziativa sociali a favore degli stessi, anche attraverso la stipulazione di patti associativi o federativi con associazioni professionali o altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe o le cui attività siano sinergiche, complementari o strumentali a quelle previste dagli scopi della FMM.

Art. 3 - SOCI

Possono diventare soci della FederMiddleManagement le persone fisiche che, nell'ambito della Società civile e lavorativa, occupino o abbiano occupato posti di alta responsabilità professionale rispondenti ai requisiti caratteristici dei Quadri o dei Dirigenti di cui all'art. 2095 del Codice Civile o che esercitano o hanno esercitato funzioni di Alta Professionalità come lavoratori sia subordinati che autonomi.

Possono iscriversi a FMM, in forma collettiva, Associazioni o Gruppi di Quadri, Dirigenti ed Alte Professionalità, sia legalmente costituite che spontanee, aventi una propria forma organizzativa.

Possono altresì aderire a FMM, federandosi ad essa, Associazioni professionali, i cui soci rispondano ai requisiti del primo comma del presente articolo, nei cui confronti FMM si pone come forma aggregativa ai sensi dell'art.3 della legge n. 4/2013.

Possono altresì iscriversi a FMM i professionisti che svolgono funzioni di alta professionalità e managerialità nell'ambito del lavoro autonomo esercitato anche in forma coordinata e continuativa o con contratti a progetto e simili.

Possono mantenere l'iscrizione i soci che siano andati in quiescenza e possono iscriversi coloro che si trovino già in tale stato al momento della richiesta.

L'iscrizione dei nuovi soci o associazioni prevede una formale domanda inoltrata alla Giunta Esecutiva. L'iscrizione si considera comunque accettata se entro trenta giorni non siano stati richiesti chiarimenti.

In caso di violazione, da parte di un socio o di un'Associazione o Gruppo o Associazione professionale federata, dei principi e delle finalità di FMM la Giunta Esecutiva può proporre l'espulsione al Consiglio Generale.

La delibera del Consiglio Generale può essere impugnata presso il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica.

I soci di FMM sono liberi di iscriversi anche ad altra Associazione.

Art. 4 - QUOTE ASSOCIATIVE

Ai fini del raggiungimento degli scopi statuari i Soci di cui all'art. 3 sono tenuti a versare a FMM un contributo associativo/federativo annuale secondo le regole previste dalla Giunta Esecutiva e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

In caso di soci iscritti in forma collettiva, la loro quota associativa deve essere versata direttamente e cumulativamente dall'Associazione o Gruppo di cui gli stessi fanno parte.

L'ammontare del contributo associativo dei soci individuali, quello degli iscritti in forma collettiva e quello delle Associazioni professionali federate sono annualmente deliberati dalla Giunta Esecutiva insieme alle modalità di versamento.

I soci mantengono il loro diritto di associati se in regola con il versamento della quota associativa.

Sono ammessi eventuali contributi straordinari in forma liberale, versati sia da soci sia da sostenitori esterni.

Art. 5. - ORGANI DELLA FEDERMIDDLEMANAGEMENT

Sono Organi della FederMiddleManagement:

- 1 - il Consiglio Generale;
- 2 - la Giunta Esecutiva;
- 3 - il Presidente;
- 4 - il Vice Presidente;
- 5 - il Collegio dei Revisori;
- 6 - il Collegio dei Probiviri.

Il mandato di tutti gli organi ha una durata di quattro anni.

Tutte le cariche possono essere coperte dalla stessa persona per non più di due mandati consecutivi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I soci che ricoprono cariche sociali hanno diritto al solo rimborso, dietro documentazione, delle spese sostenute nell'espletamento degli incarichi e delle attività svolte a favore della FederMiddleManagement.

I membri del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono tenuti a partecipare alle riunioni, salvo che non sussistano giustificati motivi d'impedimento. In caso di assenza non adeguatamente giustificata a due riunioni consecutive dei predetti Organi, i membri inadempienti si considerano automaticamente dimissionari e decadono dalla rispettiva carica.

Art. 6. - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da un massimo di ventinove membri, secondo la seguente articolazione:

- n. 18 rappresentanti dei soci Individuali;
- n. 1 rappresentante dei soci Collettivi delle Associazioni aderenti;
- n. 1 rappresentante delle Associazioni professionali federate;
- n. 1 rappresentante dei soci Professionisti;
- n. 1 rappresentante dei soci Pensionati;
- n. 4 rappresentanti per i Dipartimenti organizzativi di FMM;
- n. 3 rappresentanti delle Articolazioni Territoriali di FMM.

Le norme per l'elezione dei vari gruppi di Consiglieri possono variare ed essere diverse tra loro e sono fissate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Le elezioni avvengono di norma per via telematica o postale e le singole regole sono individuate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Il rappresentante dei soci Collettivi delle Associazioni aderenti viene indicato di comune accordo dalle Associazioni stesse; così il rappresentante delle Associazioni professionali federate.

Le predette Associazioni possono in qualunque momento cambiare il proprio rappresentante.

I rappresentanti dei Dipartimenti organizzativi e delle Articolazioni Territoriali sono indicati dalla Giunta Esecutiva tra i responsabili dei dipartimenti e delle articolazioni territoriali.

Detti rappresentanti possono essere cambiati su indicazione della Giunta Esecutiva in qualunque momento.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno; può essere convocato in via straordinaria dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o di almeno tre membri della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio deve essere convocato con comunicazione scritta per via telematica tramite e-mail o fax, accompagnata dall'ordine del giorno, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data della riunione.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio generale:

- 1) determina le strategie e le linee di indirizzo della FMM nonché le conseguenti linee di azione;
- 2) ratifica la nomina, cooptandoli, dei membri di competenza indicati dalla Giunta Esecutiva;
- 3) ratifica l'affidamento di incarichi specifici a propri membri, su indicazione della Giunta Esecutiva, stabilendo, per ogni singolo incarico, i termini del mandato ed i limiti della delega;
- 4) approva le eventuali modifiche allo Statuto e ratifica il Regolamento di Attuazione approvato dalla Giunta Esecutiva;
- 5) approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dalla Giunta;

- 6) elegge tra i propri membri, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva;
- 7) elegge anche al di fuori dei propri membri, con votazione a scrutinio segreto, i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- 8) delibera, con votazione a scrutinio segreto, sulla decadenza del Presidente, del Vicepresidente, dei singoli componenti della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori;
- 9) delibera sulla espulsione dalla FMM di soci di cui all'art. 3 che abbiano violato i principi e le finalità della FMM;
- 10) delibera sullo scioglimento della FederMiddleManagement.

Le decisioni del Consiglio Generale, fatti salvi i casi particolari previsti dal presente Statuto o dal Regolamento, sono prese con votazione palese e sono valide solo se presenti, anche per delega, almeno i cinque/ottavi dei Consiglieri aventi diritto al voto e se viene raggiunta la maggioranza semplice (metà più uno) dei voti.

Nel caso in cui il Consiglio Generale debba deliberare sullo Statuto, sulla decadenza di una qualsiasi carica dell'Associazione o sullo scioglimento della stessa, le delibere sono valide solo se prese da una maggioranza pari ai due/terzi più uno dei componenti il Consiglio con diritto di voto.

Art. 7. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica quattro anni.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- 1) rappresenta a tutti gli effetti FederMiddleManagement;
- 2) convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva;
- 3) sottopone all'approvazione del Consiglio Generale i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Giunta Esecutiva e sottoscrive i bilanci e tutti gli atti ufficiali della FMM;
- 4) cura i contatti con tutti gli organismi esterni.

Il Presidente è affiancato dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce su sua delega.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, la carica è assunta pro-tempore dal Vice Presidente per la gestione ordinaria e per la convocazione del Consiglio Generale che dovrà eleggere un nuovo Presidente entro novanta giorni.

Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Vice Presidente, il Presidente convocherà il Consiglio Generale per la sua sostituzione entro novanta giorni.

Il nuovo Vice Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 8. - GIUNTA ESECUTIVA.

La Giunta Esecutiva è composta da sette membri inclusi il Presidente e il Vice Presidente e viene rinnovata ogni quattro anni.

I componenti della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio Generale nell'ambito dei membri del Consiglio stesso.

Gli eventuali membri dimissionari o decaduti sono sostituiti dai primi non eletti. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta stessa.

La Giunta deve possibilmente rappresentare, attraverso la sua composizione, le diverse realtà associative.

La votazione per l'elezione della Giunta Esecutiva avviene per scrutinio segreto, sull'elenco dei candidati in ordine alfabetico per cognome. Ogni votante potrà esprimere fino a quattro preferenze.

La Giunta nomina tra i suoi membri il Segretario e provvede alla sua sostituzione in caso di necessità.

La Giunta nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Tesoriere e provvede alla sua sostituzione in caso di necessità.

La Giunta si riunisce, di norma, almeno ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente che provvederà, per via telematica con e-mail o fax, alla convocazione con almeno sette giorni di preavviso, comunicando ai membri della Giunta l'ordine del giorno.

Le riunioni di Giunta possono avvenire, su argomenti che non richiedano discussioni e/o approfondimenti collegiali con tipica necessità di contraddittorio "de visu" e comunque sempre nel rispetto dei tempi e dei modi di convocazione previsti, anche per via telematica utilizzando le procedure descritte nel Regolamento.

Convocazioni urgenti della Giunta, con un preavviso inferiore ai sette giorni, sono possibili solo in casi eccezionali.

La Giunta deve essere tempestivamente convocata dal Presidente nel caso di richiesta scritta di almeno tre suoi membri.

Le decisioni della Giunta sono valide se prese a maggioranza e con la presenza di almeno quattro dei componenti la Giunta stessa.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

La Giunta Esecutiva:

- 1) attua le delibere e linee di azione decise dal Consiglio Generale;
- 2) elabora programmi da sottoporre al Consiglio Generale;
- 3) decide sull'accoglimento delle domande d'iscrizione dei candidati soci collettivi di cui all'art. 3; respinge, motivandola, la domanda di iscrizione di candidati soci individuali.
- 4) promuove e coordina l'attività di comitati di studio e ne nomina i singoli componenti;
- 5) nomina i rappresentanti della FederMiddleManagement presso enti, comitati e organismi esterni;
- 6) Propone, in relazione alle necessità organizzative, singoli membri del Consiglio Generale per incarichi specifici, indicandone mandato e deleghe;
- 7) promuove e coordina le attività delle strutture periferiche;
- 8) predisponde i bilanci preventivi e consuntivi, e stabilisce le quote associative annuali;
- 9) propone le eventuali modifiche allo Statuto;
- 10) predisponde e approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- 11) propone al Consiglio Generale l'eventuale espulsione di soci di cui all'art. 3, che abbiano violato principi e finalità della FMM.

Art. 9 – SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dalla Giunta Esecutiva tra i suoi membri e dura in carica quattro anni o fino alla scadenza del mandato della Giunta stessa.

Il Segretario è responsabile dell'andamento funzionale dell'ufficio sociale, provvede alla regolare tenuta e custodia degli atti sociali e coadiuva gli organi statutari nello svolgimento delle loro attività in conformità alle direttive del Presidente.

Art. 10 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva anche al di fuori dei suoi membri e dura in carica quattro anni o fino alla scadenza del mandato della Giunta stessa.

Il Tesoriere cura la tenuta e la custodia dei libri contabili, assicura l'osservanza delle norme di legge in materia fiscale, compila i bilanci annuali preventivi e consuntivi, gestisce su incarico del Presidente i fondi e in genere la tesoreria della FederMiddleManagement, riscuote quote e contributi dei soci.

Il Tesoriere cura, con scadenza annuale, l'inventario dei beni patrimoniali della FederMiddleManagement e prepara, su richiesta della Giunta Esecutiva, i bilanci o rendiconti contabili anche al di fuori delle scadenze statutarie.

Il Tesoriere, nel caso non sia anche un membro eletto nella Giunta Esecutiva, partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Generale ed è composto da tre persone scelte tra tutti i soci.

I Revisori non possono ricoprire altre cariche nella FederMiddleManagement.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni; la stessa persona può ricoprire la carica di Revisore per non più di due mandati consecutivi.

L'elezione si svolge per votazione segreta e ogni votante può esprimere due nomi. Al termine dello scrutinio viene costituita una graduatoria tra chi ha avuto voti ed i primi tre della graduatoria vengono nominati Revisori. Nella graduatoria, in caso di parità di voti, precede il più anziano anagraficamente.

In caso di eventuali dimissioni o decadenze durante il mandato si fa riferimento alla graduatoria per la sostituzione. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione nomina al proprio interno il Presidente.

I Revisori vigilano, anche su iniziativa personale, sulla gestione finanziaria della FederMiddleManagement, eseguono verifiche delle scritture contabili e della consistenza di cassa, esaminano e controfirmano il bilancio consuntivo prima della presentazione al Consiglio Generale.

Il Presidente del Collegio partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori, nel caso riscontri gravi anomalie nella gestione finanziaria, convoca, in via straordinaria, la Giunta Esecutiva o il Consiglio Generale.

Art. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio Generale ed è composto da cinque persone scelte tra tutti i soci.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche nella FederMiddleManagement e dovrebbero possibilmente provenire da esperienze lavorative diverse.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e la stessa persona può essere eletta per non più di due mandati consecutivi.

Le elezioni avvengono per votazione segreta e ogni votante può esprimere quattro nomi. Al termine delle operazioni di voto è costituita una graduatoria ed i primi cinque sono nominati Probiviri. Nella graduatoria, in caso di parità di voti, precede il più anziano anagraficamente.

In caso di eventuali dimissioni durante il mandato, si fa riferimento alla graduatoria per le sostituzioni. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità statutaria delle delibere assunte dagli organi della FederMiddleManagement, sull'interpretazione dello Statuto e fornisce alla Giunta il parere consultivo sulle proposte di modifica dello Statuto stesso.

Il Collegio dei Probiviri può sospendere dalle sue funzioni qualsiasi componente degli organi della FMM, proponendone al Consiglio Generale anche la decadenza, nel caso di procedimento penale in atto nei suoi confronti per reati non colposi.

Il Collegio dei Probiviri decide, su richiesta di una delle parti in causa, sulle controversie che possono insorgere fra gli iscritti o tra soci e organi della FMM.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a deliberare sull'eventuale richiesta di revoca della delibera del Consiglio Generale riguardante l'espulsione dei soci di cui all'art. 3 accusati di comportamenti contrari ai principi ed alle finalità della FMM.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili e diventano esecutive non appena ne sia data comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva.

I membri del Collegio dei Probiviri hanno accesso, dietro richiesta scritta, a tutti gli atti della FederMiddleManagement ed hanno diritto di ottenere, unitamente agli avvisi di convocazione, gli ordini del giorno del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.

Il Presidente del Collegio partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale.

Art. 13 – DIPARTIMENTI

L'organizzazione centrale della FederMiddleManagement è strutturata in Dipartimenti, attivati secondo le necessità richieste per i servizi ai soci e il perseguimento degli scopi statutari.

L'istituzione e l'apertura di un dipartimento sono deliberate dalla Giunta Esecutiva e immediatamente esecutive. La successiva ratifica del Consiglio Generale avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 14 – SEDI TERRITORIALI

Ove ritenuto opportuno per la numerosità dei soci e/o la complessità delle situazioni locali e/o l'importanza delle aree economiche interessate, la Giunta Esecutiva può istituire una sede territoriale della FederMiddleManagement, designandone contestualmente il Coordinatore.

L'istituzione della sede territoriale e la designazione del Coordinatore sono trasmesse al Consiglio Generale per la necessaria operatività.

Il Coordinatore rimane in carica per il mandato della Giunta che lo ha nominato, salvo sua sostituzione da parte della Giunta stessa.

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Modifiche allo Statuto possono essere deliberate solo dal Consiglio Generale che dovrà approvarle secondo quanto previsto dall'art.6 dello Statuto stesso.

Le proposte di modifica, d'iniziativa della Giunta o di Consiglieri, con eventuali modifiche e integrazioni stabilite nella seduta stessa, potranno essere deliberate dal Consiglio Generale riunito in sessione ordinaria, purché comunicate a tutti i membri del Consiglio almeno 2 (due) mesi prima della riunione.

Art. 16 – BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il relativo bilancio deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 17 – PATRIMONIO

Il patrimonio della FederMiddleManagement è costituito:

- dalle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti bancari, postali e titoli;
- da crediti, partecipazioni e investimenti;
- da eventuali beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, ecc. vengano in proprietà alla FMM.
- al netto da eventuali voci di debito.

Lasciti, donazioni e devoluzioni devono essere accettati con delibera del Consiglio Generale.

In caso di scioglimento della FederMiddleManagement, il patrimonio netto risultante sarà devoluto in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, agli Enti (religiosi, di ricerca scientifica, medica, di assistenza ai bisognosi e similari) indicati nell'atto di scioglimento stesso approvato dal Consiglio Generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n°662 del 23.12.1996.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERMIDDLEMANAGEMENT

La FederMiddleManagement può essere sciolta, su proposta della Giunta Esecutiva, dal Consiglio Generale. In tale eventualità lo scioglimento deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due/terzi degli aventi diritto di voto al Consiglio Generale.

La deliberazione dello scioglimento deve contenere la nomina di un "Collegio di Liquidatori", composto di almeno tre membri, con la determinazione dei suoi poteri e l'indicazione sulla destinazione del patrimonio secondo quanto previsto dal precedente art.17.

Art. 19 – NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 20 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto contiene norme e procedure per l'elezione e il funzionamento degli Organi Statutari della FederMiddleManagement, per la convocazione e

l'esecuzione delle adunanze degli stessi e le regole per il versamento della quota associativa annuale.

Il Regolamento è approvato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dal Consiglio Generale.

In caso di rigetto da parte del Consiglio Generale di parte o di tutto il Regolamento già approvato dalla Giunta Esecutiva, gli atti e le procedure effettuate o avviate sulla base del Regolamento contestato rimangono valide a tutti gli effetti se non in contrasto con il presente Statuto.

Nel Regolamento possono anche essere disciplinate le regole per l'attivazione di eventuali nuovi Organi Statutari deliberata dal Consiglio Generale.

Art. 21 – NORME TRANSITORIE

I soci della ex FedermanagerQuadri e quelli collettivi delle Associazioni/Gruppi aderenti, sono iscritti alla FMM in modo automatico e senza necessità di alcuna richiesta da parte dei soci, né delibera da parte delle Associazioni/Gruppi.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale composto ed eletto così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di approvazione degli stessi, rimangono in carica il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva esistenti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale la Giunta in carica può indicare i membri di sua competenza, così come previsti dal presente Statuto, del Consiglio Generale che rimarranno in carica fino all'elezione della nuova Giunta da parte del nuovo Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale all'atto dell'approvazione del presente Statuto deve provvedere alla nomina di un Comitato Elettorale di almeno tre membri che collabori alla stesura del Regolamento di Attuazione dello Statuto e si attivi per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti elettivi nel nuovo Consiglio Generale secondo le disposizioni contenute nel Regolamento stesso. Il Comitato Elettorale appena nominato dovrà eleggere al proprio interno il suo Presidente.

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 06/12/2013 è depositato a cura del Presidente presso un notaio di fiducia.

Allegati:

Loghi della FederMiddleManagement - Federazione Nazionale delle Associazioni dei Quadri e delle Alte Professionalità.

